

# COMMISSIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

## Riflessioni in merito alle proroghe previste nel Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

### SINTESI DELLE MISURE PREVISTE

#### Art.9

*(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)*

#### **Ville ed edifici unifamiliari (adibite ad abitazione principale):**

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)<sup>1</sup>, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA SUPERBONUS), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

#### **Condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche:**

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a)<sup>2</sup>, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese:

- Sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 110%;
- Sostenute nell'anno 2024, nella misura del 70%;

---

<sup>1</sup> dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10

<sup>2</sup> dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

- Sostenute nell'anno 2025, nella misura del 65%

### **I.A.C.P. e Cooperative:**

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)<sup>3</sup>, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)<sup>4</sup>, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

### **Bonus facciate:**

All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022" e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

### **Bonus ristrutturazione, eco bonus, bonus mobili, sismabonus e bonus verde:**

31 dicembre 2024

---

<sup>3</sup> dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

<sup>4</sup> dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

## CONSIDERAZIONI:

Le finalità dei Superbonus si sintetizzano essenzialmente in due obiettivi:

- rendere più sicure le strutture;
- rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli edifici in cui viviamo.

Gli effetti delle misure adottate non hanno riscontri immediati e in sintesi, si possono ricondurre a:

- Risparmio energetico (migliore gestione delle risorse);
- Minori emissioni (enormi benefici ambientali, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali da perseguire e non più rimandabili) - **tali obiettivi saranno raggiungibili unicamente con eccezionali incentivi economici**;
- Maggiore sicurezza negli edifici (riduzione del rischio sismico e conseguentemente minori danni a carico della collettività in caso di terremoti).

Alcuni effetti vengono constatati in tempi brevissimi, con riscontri economici e ambientali pressoché immediati e subito apprezzabili in termini di ripresa economica del settore edile e della filiera collegata, emersione di economia sommersa, minore spesa e minori emissioni di CO<sub>2</sub> con conseguente risparmio delle risorse.

Dopo la *devastazione* provocata dal COVID. La filiera delle costruzioni soffre una pesantissima contrazione di mercato, che ha portato alla perdita di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, con un pesantissimo calo di occupazione del settore. L'edilizia rappresenta un enorme volano per il mercato Italiano e per il PIL e gli effetti che può produrre sulla ripartenza, oltre a coinvolgere una filiera vasta e importantissima, potrebbe rappresentare una vera e propria spinta trainante per tutta l'economia.

Alcuni effetti hanno tempi di ritorno molto più lunghi, ma non per questo meno importanti. In caso di evento sismico, la maggiore resistenza ed i miglioramenti strutturali dei fabbricati produrrebbero effetti meno devastanti sull'abitato, con enorme risparmio di vite umane e con ingenti risparmi economici.

La portata e i benefici di questa misura possono essere equiparati ad una grande "Opera Pubblica" che, invece di concentrarsi in un unico intervento, si diffonde capillarmente in tutto il territorio, coinvolgendo le piccole e medie imprese, che da sempre sono state il tessuto produttivo del nostro paese e del sistema Italia e che, nella maggior parte dei casi, non hanno mai avuto accesso ad opere o appalti con contributi pubblici.

La realizzazione di un'opera **edilizia qualificata** deve adeguarsi ad un **patrimonio edilizio italiano estremamente variegato** che si somma ad un quadro **legislativo a dir poco complesso**, che richiede tempi di analisi di studio appropriati e che può essere compatibile solo con una programmazione temporale che non ha immediatezza e che è conciliabile con i tempi e le proroghe fino ad oggi concesse.

### Inoltre:

E' necessario segnalare come si è evoluta l'operatività dei Superbonus.

Dall'entrata in vigore della legge 77/2020, per più di un anno, sono state apportate continue modifiche all'impianto legislativo (proseguono tutt'ora!), continuano ad essere emessi

giornalmente chiarimenti dai vari enti e organismi preposti. Alcuni interventi hanno trovato operatività e fattibilità solo da agosto 2021 e non è sicuramente equo non permettere a tutti - in ugual misura - l'accesso al Superbonus.

Non è giusto penalizzare alcune tipologie di fabbricati, come se gli edifici avessero un riconoscimento o un beneficio ambientale diverso in funzione della tipologia. Se i risultati ambientali devono essere perseguiti non possono essere previsti privilegi; in particolare escludendo alcune tipologie di edifici, tra le quali le cosiddette "unifamiliari".

Questi edifici rappresentano la varietà più diffusa nel patrimonio immobiliare Italiano, con indici di consumo e di emissioni superiori agli edifici in condominio, e che necessitano maggiormente o al pare degli altri di essere efficientati e resi più sicuri.

Ancor più incomprensibile risulta condizionare la scadenza della possibilità di effettuare l'intervento in funzione dell'ISEE, come se i cittadini che abitano in edifici diversi dall'unifamiliare, con ISEE superiore a 25.000,00 euro, fossero diversi dagli stessi cittadini che abitano in edifici unifamiliari con le stesse qualità o che abitano in condominio.

E' il caso di evidenziare che, in termini assoluti, il valore unitario delle abitazioni in condominio supera di gran lunga il valore di edifici unifamiliari, soprattutto se questi ultimi ricadono nei piccoli centri o in aree rurali.

L'individuazione di termini a breve scadenza, la loro incertezza, agevola le speculazioni - già evidenti - per i materiali e le forniture.

Inoltre, soprattutto per le piccole e medie imprese, è insostenibile un investimento in attrezzature e macchinari, senza avere certezza del periodo di ammortamento dell'investimento.

## **PROPOSTA:**

- 1) Uniformare le scadenze delle varie fattispecie di interventi previsti dall'art. 119;**
- 2) Consentire una corretta programmazione dei lavori su base triennale, portando le scadenze previste al 31 dicembre 2025, per ogni opera prevista dall'art.119;**
- 3) Eliminare il vincolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;**
- 3) Dare legittimazione agli interventi previsti dall'art. 119, anche mediante titoli edilizi abilitativi di rango superiore alla CILA, (SCIA, SCIA In alternativa al PDC e PDC);**
- 4) Mantenere il bonus facciate al 90% con asseverazione da parte di un tecnico abilitato dei costi mediante confronto con i Prezzari Regionali, DEI o con valori massimi stabiliti da un Decreto del Ministero;**

### **Altro argomento (decreto antifrodi)**

si potrebbe proporre una modifica al Decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157:

- a) prevedere il visto di conformità e l'Asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis per interventi di importo complessivo superiore a euro 25.000/U.I.-**

## Emendamenti proposti

### ART. 9.

***(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)***

| Testo originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Testo emendato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;</p> <p>b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “<b>31 dicembre 2025</b>”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del</p> | <p>d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “<b>8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”; |                                                                                                                                                                   |
| e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| 2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| a) al comma 1, alinea, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) al comma 1, alinea, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 <b>e 2025</b> ”;               |
| b) al comma 7-bis le parole “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
| 3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre <b>2025</b> ”; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre <b>2025</b> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre <b>2025</b> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.</p> | <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, <b>2024 e 2025</b> per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.                                                                                                 | 4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023, <b>2024 e 2025</b> ”.                                                                                                   |
| 5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “ <i>negli anni 2020 e 2021</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>nell’anno 2022</i> ” e le parole “ <i>90 per cento</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>60 per cento</i> ”. | 5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “ <i>negli anni 2020 e 2021</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>nell’anno 2022, 2023, 2024 e 2025</i> ” e le parole “ <i>60 per cento</i> ” sono sostituite dalle parole “ <i>90 per cento</i> ”. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6. All'art. 121, comma 1 ter. dopo le parole “ in caso di opzione di cui al comma 1” inserire le seguenti “ e per importi dei lavori superiori a euro 25.000:</b>                                                                                                                   |